

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

IL FILO DALLA TORRE - ETS

Art. 1

È costituita un'Associazione a carattere nazionale denominata: "IL FILO DALLA TORRE APS", con sede legale in Via Tripolitania, 151. L'Associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura. L'Associazione potrà articolarsi in sedi affiliate, nazionali o estere, previa delibera dell'Assemblea dei Soci.

Art. 2

(Durata)

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 3

(Finalità e scopo)

L'Associazione non ha fini di lucro e ha come scopo l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, prevede la promozione e lo svolgimento di attività di sviluppo e crescita personale e collettiva, di abilitazione socio sanitaria, di formazione, educazione, istruzione e ricerca in Italia ed all'estero, nonché di tutela dei diritti civili, favorendo fra i Soci e i cittadini in genere iniziative destinate alla loro crescita, formazione culturale, sociale e professionale, al loro sviluppo emotivo e psicologico, con l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

L'Associazione intende prestare particolare attenzione all'educazione, alla abilitazione, all'inserimento sociale e lavorativo delle persone con disabilità, con particolare riferimento al Disturbo dello Spettro Autistico, di persone con Disabilità Intellettiva, Disturbo del Linguaggio, del comportamento e delle relazioni interpersonali.

L'Associazione vuole svolgere attività di formazione continua in sanità/ECM, anche a titolo non esclusivo.

È fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, meglio descritte nell'articolo 4.

Articolo 4

(Attività d'interesse generale)

L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, come da D.Lgs. 117/2017 Codice del Terzo Settore, e ss.mm.ii., art. 5, comma 1:

- a) interventi e servizi sociali;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie;

- d) educazione, istruzione e formazione professionale;
- g) formazione universitaria e post universitaria;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative d'interesse sociale;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Per raggiungere detti scopi l'Associazione potrà:

- a) favorire l'inclusione sociale e il raggiungimento delle pari opportunità per le persone con disabilità intellettive e/o evolutive rendendo concreto il diritto, sancito dall'art. 14 della L. n. 328/00 alla predisposizione di un progetto individuale;
- b) favorire l'accesso all'istruzione attraverso le attività di sostegno a distanza per l'educazione scolastica e l'integrazione degli studenti con disabilità, attraverso progetti che utilizzino tecnologie abilitanti e di digitalizzazione educativa e terapeutica;
- c) favorire l'occupazione di giovani e persone con disabilità attraverso progetti d'inserimento lavorativo e di inclusione sociale, che possano contribuire a migliorare l'accesso a spazi verdi pubblici, riqualificazione di aree degradate in orti-giardino;
- d) promuovere progetti che sperimentino nuovi modelli di co-housing per favorire un modello di urbanizzazione inclusiva che possa proteggere e salvaguardare il patrimonio culturale e naturale, oltre che offrire mutuo aiuto e reciproca solidarietà;
- e) promuovere le creazioni di reti per costruire protocolli comuni ed iniziative integrate tra pubblico e privato;
- f) istituire e gestire seminari e corsi di studio, di formazione, specializzazione e aggiornamento socio-sanitario, culturale e professionale, organizzare manifestazioni, convegni e dibattiti rivolti ai Soci e alle categorie professionali, a studenti, a docenti e a genitori;
- g) organizzare e gestire corsi di formazione per l'Educazione Continua in Medicina (E.C.M.), anche a titolo non esclusivo;
- h) promuovere, organizzare, pubblicizzare e favorire l'accesso per i propri Soci ad attività di formazione, di aggiornamento culturale e professionale e di supervisione;
- i) predisporre centri studio e di documentazione al servizio dei Soci e dei terzi sulle problematiche della crescita personale, della formazione e dell'abilitazione;
- j) provvedere all'acquisto, alla produzione e alla distribuzione di pubblicazioni, materiali audiovisivi, materiale vario di interesse a beneficio dei Soci;
- k) costituire e gestire Centri e servizi di diagnosi, terapia, assistenza ed abilitazione per i Soci e per persone con Disturbo dello Spettro Autistico, Disabilità Intellettiva, Disturbo del Linguaggio, della

relazione, del comportamento e della comunicazione, nonché organizzare progetti per il loro inserimento scolastico e lavorativo;

l) promuovere ed organizzare attività di consulenza psicologica, parent training, sostegno alla genitorialità, psicoterapia individuale, familiare e di gruppo

m) promuovere e realizzare attività di tipo ambulatoriali finalizzate al potenziamento cognitivo, al trattamento psicomotorio, dei disturbi del linguaggio e della comunicazione e di attività psicologica individuale finalizzata alla consapevolezza emotiva

n) promuovere attività di volontariato sociale in ambito domiciliare, scolastico, lavorativo ed abilitativo;

o) svolgere attività di formazione, per il personale scolastico (Personale Docente - Dirigenti Scolastici e Personale ATA), secondo la Direttiva 170/2016, per i seguenti ambiti trasversali: Metodologie e attività laboratoriali; Gli apprendimenti e per i seguenti ambiti specifici: Orientamento e Dispersione scolastica; Bisogni individuali e sociali dello studente; Inclusione scolastica e sociale; Gestione della classe e problematiche relazionali; Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media; Cittadinanza attiva e legalità;

p) stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per la gestione di corsi e la fornitura di servizi ai Soci e ai terzi;

q) promuovere e curare la redazione, la traduzione e l'edizione di libri e testi inerenti alle attività svolte, nonché di pubblicazioni periodiche, notiziari, ricerche ed indagini;

r) collaborare ed aderire ad iniziative di qualsiasi ente pubblico e privato, nazionale ed internazionale per il raggiungimento dei suoi scopi;

s) promuovere lo sviluppo di sedi affiliate sia sul territorio nazionale che all'estero;

t) promuovere attività connesse all'agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

u) ricevere contributi, donazioni e sovvenzioni di qualsiasi natura da enti pubblici e privati o da singoli cittadini, per la realizzazione di progetti specifici.

L'Associazione, nell'espressione della propria funzione sociale, è impegnata attivamente nel favorire il benessere delle persone e del Pianeta, orientando le proprie attività al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile raccolti nell'Agenda 2030, adottata dall'ONU nel 2015.

In particolare, le attività dell'Associazione rispondono ai seguenti Obiettivi:

u) Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età

v) Obiettivo 4: Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti

w) Obiettivo 8: Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti

x) Obiettivo 11: Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e Sostenibili

y) Obiettivo 17: Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'Associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 5

(Attività diverse)

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Art. 6

(Raccolta fondi)

L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 7

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dal patrimonio iniziale
- b) dalle quote sociali e eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
- c) dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
- d) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- e) da eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione.

Articolo 8

(Risorse economiche)

Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:

- a) quote sociali;
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;

f) rimborsi derivanti da convenzioni;

g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;

h) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2;

i) corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;

j) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;

k) altre entrate espressamente previste dalla legge;

l) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 9

(Soci)

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che condividano gli scopi dell'Associazione ed aventi attività non in contrasto con l'articolo 3.

L'Associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

Le modalità associative sono fissate dal Consiglio Direttivo, nel regolamento e nel manuale delle procedure e approvate dalla Assemblea dei Soci.

La disciplina del rapporto associativo e delle modalità associative devono essere volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, è di conseguenza esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 10

(Attività di volontariato)

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.

Art. 11

(Ammissione Soci)

L'ammissione dei nuovi soci avviene su domanda degli interessati al Consiglio Direttivo e dietro presentazione di almeno due soggetti già associati. L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Le iscrizioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno in cui la domanda è accolta. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato, il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina del Consiglio Direttivo. Gli associati devono versare quote associative annuali e sono inoltre tenuti all'osservanza dello statuto e dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali. La quota associativa è intrasferibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non è soggetta a rivalutazione.

Art. 12

(Perdita status di Socio)

La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno;
- b) per esclusione se questa viene deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per accertati motivi di incompatibilità;
- c) per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità: a tal scopo il Consiglio Direttivo procederà entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione della lista dei soci;
- d) per ritardato pagamento delle quote sociali per oltre sei mesi. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal consiglio direttivo. La delibera del consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea degli associati o mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

Art. 13

(Diritti e doveri degli associati)

I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.

La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

Ciascun associato ha diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;

- b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- e) di recedere in qualsiasi momento.

Inoltre, gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.

Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito da consiglio direttivo/dall'Assemblea.

Art. 14

(Organi dell'Associazione)

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata ai criteri di massima libertà.

Art. 15

(Libro degli associati o aderenti)

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
- e) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.

Art. 16

(Assemblea dei Soci)

Gli Associati formano l'Assemblea che è l'Organo sovrano dell'Associazione stessa e hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogniqualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne è fatta richiesta da almeno un decimo dei soci. La convocazione è fatta con preavviso di almeno 15 giorni, attraverso comunicazione inviata per posta ordinaria o elettronica che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari e tramite affissione nello stesso termine, presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed i due terzi dei Soci Ordinari.

Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero di soci Ordinari.

In sede straordinaria per le modifiche dello statuto l'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione con la presenza di almeno i due terzi dei Soci ed in seconda con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. Per l'Assemblea che delibera lo scioglimento è sempre necessaria la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati.

Il Presidente presiede l'Assemblea dei soci, e nomina di volta in volta un Segretario, anche non socio. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto. Le sedute e le deliberazioni sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Art. 17

(Votazione)

Ciascun associato ha un voto.

Agli Enti associati possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti associati e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. È possibile prevedere l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria approva con il voto favorevole della maggioranza dei votanti sia prima che in seconda convocazione tranne nel caso di scioglimento della associazione in cui, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti ($\frac{3}{4}$) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

Art. 18

(Compiti dell'Assemblea)

All'assemblea spettano i seguenti compiti in sede ordinaria:

- a) deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- c) delineare gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- d) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario, fornendo proposte da sottoporre al Consiglio Direttivo;

- e) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) deliberare sull'esclusione degli associati;
- g) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

In sede straordinaria:

- a) deliberare sullo scioglimento dell'associazione;
- b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- c) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Si possono disciplinare le competenze dell'assemblea anche in deroga a quanto stabilito alle voci precedenti, nel rispetto di quanto stabilito dall'Art. 25 D.Lgs. N. 117/2017.

Art. 19

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da 5 a 15. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente ed il Vicepresidente. Il Consiglio Direttivo è composto da soci fondatori e ordinari. I membri del consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute. Il Consiglio è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti alla gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.

In particolare:

- a) provvede alla stesura del bilancio preventivo e bilancio consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- b) determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie o straordinarie di gestione;
- c) discute e delibera su tutte le questioni inerenti alla vita dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal consiglio stesso, composte da soci e non soci.

Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Art. 20

(Convocazione Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in prima convocazione, possibilmente una volta al mese e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno tre componenti. Le riunioni devono essere convocate con avviso affisso nella bacheca dell'Associazione

Art. 23

(Distribuzione utili)

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, ai sensi dell'art 8 comma 2 D. Leg 117/2017, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli utili o gli avanzi di gestione saranno ricapitalizzati e dovranno essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 24

(Chiusura esercizio sociale, scritture contabili e scadenze)

L'Associazione chiude l'esercizio sociale annualmente al 31 dicembre, data alla quale devono essere redatti l'inventario e il bilancio/rendiconto. Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo sottoporà all'assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 25

(Scioglimento dell'Associazione)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 26

(Acronimo APS)

L'Associazione si impegna ad adoperare nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, in conformità a quanto stabilito dall' art. 12 del D. Lgs. 117/2017, la locuzione "Associazione Promozione Sociale" o l'acronimo APS.

Art. 27

(Norma di rinvio)

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia, con particolare riferimento a quelle del D.Lgs.-117/2017.

AGENZIA
DELLE
ENTRATE
DIREZIONE
PROVINCIALE III
DI ROMA
Ufficio
Territoriale di
Albano Laziale

N. 640

Sette 3

Data 19/08/2015

REGISTRATO
CON EURO

€ 200,00

IL DIRIGENTE

